

Comune di Pradamano

Provincia di Udine

Determinazione nr. 85 Del 19/10/2020

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale del Comune di Pradamano anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il CCRL del personale non dirigente Triennio normativo ed economico 2016-2018 sottoscritto in data 15 ottobre 2018;
- le modalità di costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, disciplinate dall'art. 32 del CCRL 2016-2018;
- la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione del 21.11.2018 prot. n. 9798, dalla quale si evince che nel calcolo del limite del salario accessorio, oltre che il fondo costituito ai sensi dell'art. 32 CCRL 15.10.2018, devono essere ricomprese anche tutte le voci stipendiali richiamate al comma 6 del medesimo articolo che ora sono imputate a carico del bilancio degli Enti;

VISTI/E inoltre:

- il comma 1 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”;
- l'art. 12, comma 6 della L.R. 37/17 il quale dispone che “In relazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e alla luce dei risparmi strutturali, complessivamente conseguiti, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale a seguito di detto processo, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, può essere incrementato, in via sperimentale per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 e al fine di dare concreta attuazione al processo medesimo, di un importo complessivo, per ciascuna annualità, nel limite massimo del 50 per cento dei risparmi strutturali medesimi. Il presente comma è attuato, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dell' articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.”;
- l'art. 11, comma 8 della L.R. 28/18 la quale dispone che “In via di interpretazione autentica dell' articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre

2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ...”;

- le note della Direzione Centrale Funzione Pubblica e semplificazione della Regione Autonoma FVG aventi prot. n. 8933/2018, 9798/2018 e 10383/2018, le quali forniscono a tutti gli enti del Comparto Unico regionale i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata del personale del Comparto: a) relativamente alle indennità di cui all'art. 32, comma 7: il limite del CCRL 2018 è inderogabile ed è individuato nell'importo stanziato nell'anno 2016, eventualmente aumentato nella misura massima del 25% secondo le indicazioni rese dalla Corte dei Conti e contenute nella deliberazione n. 47/2018 di certificazione positiva con raccomandazioni dell'ipotesi di accordo triennio 2016-2018; b) il fondo per l'anno 2018 (ma anche per gli anni seguenti) deve essere costituito secondo le regole dell'art. 32 CCRL 2018 ma rispettando, a livello di singolo Ente, il limite di importo determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (e così è stato costituito il fondo negli anni 2018 e 2019);

- la nota prot. 7924 del 14.03.2019 avente ad oggetto “Art. 11, comma 8, L.R. n. 28 del 28.12.2018. Costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa” con la quale la Regione ha comunicato che sono decorsi i termini relativi alla possibilità di impugnativa da parte del Governo della L.R. 28/2018 e che puntuali indicazioni relative all'applicazione della suddetta disposizione sarebbero state oggetto di apposita circolare emanata dalla Regione Autonoma FVG, che però ad oggi non è pervenuta;

Richiamato, infine, quanto di seguito riportato relativamente al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020:

- l'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23/2019 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022”, che recita: “Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016”;

- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione della regione Autonoma FVG prot. 7235/2020 avente ad oggetto “Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili” con la quale al punto D vengono fornite le seguenti precisazioni: “Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima della regola. In via di chiarimento si rappresenta che, la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 richiamato al punto A) della presente nota”;

- il punto A) sopracitato, nel quale viene confermato che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli art. 22 e 49, comma 3, della L.R. 18/2015, ovvero il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- l'art. 32, comma 8 del CCRL 2016-2018 stabilisce che gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo (art. 32), per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 (dell'art. 32) al corrispondente ulteriore numero di unità;

- l'art. 32, comma 9) e 10) del CCRL 2016-2018 stabilisce che gli Enti ogni qualvolta operino un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi del comma 1 in relazione alle unità di personale trasferito. Analogamente i medesimi enti provvedono a ridurre e incrementare le relative capacità

di spesa finalizzate al pagamento delle indennità di cui al comma 6. Tale disciplina si applica anche ai trasferimenti di personale operati dagli Enti nel corso del 2017 a favore di altri enti del comparto in attuazione del disposto della legge regionale 26/2017, ma anche nel caso di trasferimenti in senso inverso;

- l'art. 32, comma 3, lettera b) stabilisce che le risorse di cui al comma 1 sono incrementate annualmente dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;

Dato atto che:

- tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data da 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale intercomunale del Friuli Centrale in attuazione dell'art. 56 quater della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii; l'UTI ha esercitato le funzioni trasferite dalla legge e dallo Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;

- in materia di trasferimento di personale all'UTI l'art. 56 della L.R. 26/2014 disponeva, tra l'altro, che il personale trasferito conservava il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti;

- già nell'anno 2019 il Comune di Pradamano ha revocato, a partire dal 01.04.2019, con deliberazione consiliare n. 13 del 13.03.2019 all'UTIFC la gestione associata dei tributi comunali, facendo rientrare il personale relativo (n. 1 dipendente di categoria D) nella dotazione organica dell'ente a partire da quella data, decidendo altresì di non revocare la gestione associata di polizia locale e polizia amministrativa locale (pertanto le relative unità di personale sono rimaste in UTIFC);

- nel corso dell'anno 2020, con deliberazione di G.C. n. 17 del 03.02.2020 si è preso atto del trasferimento presso il Comune di Pradamano anche delle due unità di personale di polizia locale, dipendenti fino a quel momento dell'UTI del Friuli Centrale e già operanti sul territorio del Comune di Pradamano, inquadrati nella categoria economica PLA2 del vigente CCRL, con decorrenza 01.02.2020, come conseguenza della revoca delle funzioni comunali disposte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 17.12.2019 (e concorde con la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 26 del 23.12.2019) e della successiva deliberazione dell'Assemblea UTI F.C. n. 7 del 20.01.2020;

Richiamato inoltre l'art. 32, comma 6 e 7 del CCRL 2016-2018:

- comma 6): "In relazione al comma 1, a decorrere dalla medesima data, gli oneri delle voci stipendiali diverse da quelle indicate al medesimo comma 1, ivi compreso il lavoro straordinario, gravanti, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2017, sul Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputati a carico del bilancio degli Enti. Per le medesime motivazioni, gravano altresì a bilancio, a decorrere dal 1 gennaio 2018, gli oneri delle voci stipendiali di cui agli articoli 3, 4, 5, 24 e 26 del contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – Triennio normativo ed economico 2016-2018";

- comma 7): "L'importo annuo destinato al finanziamento, a bilancio, delle voci complessivamente richiamate al comma 6, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle Amministrazioni, ove nei relativi bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15.10.2020, nella quale si procede all'incremento dell'importo destinato alle indennità richiamate al comma 7 dell'art. 32 del CCRL 2016-2018 nella percentuale del 25% di euro 3.748,14, pari pertanto ad ulteriori euro 937,04 e per un importo complessivo di euro 4.685,18;

Dato atto che l'ammontare complessivo destinato nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale risulta pari ad euro 50.523,36 (allegato 2), ma che il fondo 2020 non sconta il limite del corrispondente importo del 2016";

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione decentrata integrativa e che, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del Fondo per la contrattazione integrativa del personale del Comune di Pradamano per l'anno 2020 (allegato 2):

- ai sensi dell'art. 32, comma 1 (tenuto conto però dei sopraccitati commi 8), 9) 10) e 3), lettera b) dello stesso articolo) per complessivi **euro 43.834,67**, come meglio specificato nel prospetto allegato 1), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formato dalla quota di risorse stabili (pari ad Euro 26.084,67) e dalla quota di risorse variabili (pari ad euro 17.750,00) da ripartirsi secondo le modalità stabilite dalle norme contrattuali del Comparto Unico Regionale del Friuli Venezia Giulia;

- di tenere presente che alla data attuale il fondo per la contrattazione integrativa del personale del Comune di Pradamano per l'anno 2019 non è stato ancora distribuito e quindi non si è in grado di determinare se ci siano delle eventuali economie derivanti dall'anno precedente;

- ai sensi dell'art. 32, comma 6 e 7, per complessivi **euro 23.934,94**, come meglio specificato nella colonna d) del prospetto allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formato dalla quota di straordinario (pari ad Euro 3.290,46), dalla quota di Salario aggiuntivo (ex indennità di comparto, pari ad euro 15.959,30) e dalle indennità richiamate al comma 6 dell'art. 32 (pari ad euro 4.685,18, incrementate del 25% come permesso dal comma 7 dell'art. 32 del CCRL 2016-2018), cifre che in precedenza erano finanziate dal fondo, invece ora dal bilancio, e da ripartirsi secondo le modalità stabilite dalle norme contrattuali del Comparto Unico Regionale del Friuli Venezia Giulia;

Richiamato il comma 12 dell'art. 32 del CCRL 2018 che prevede che gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 del medesimo articolo devono essere certificati dall'organo di revisione dell'ente;

Dato atto inoltre che la costituzione del fondo è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza pubblica;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2020-2022;

VISTA la deliberazione giunta n. 52 del 21.05.2020, esecutiva, relativa all'assegnazione per il 2020, ai titolari di posizione organizzativa, del piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.);

VISTI i provvedimenti sindacali di nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa prot. 5660 del 29.05.2019, prot. 1303 del 06.02.2020 e prot. 6087 del 30.06.2020;

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del punto 10 del vigente Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Pradamano, l'inesistenza di conflitti di interesse, anche potenziale, derivante dal presente atto;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di procedere alla costituzione del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020 relativo al Comune di Pradamano nell'importo di euro 67.769,61 come da colonna d) dell'allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che, il fondo per il trattamento accessorio 2020 (art. 32, comma 1, tenuto conto dei commi 8), 9) 10) e 3), lettera b) dello stesso articolo) viene pertanto attualmente calcolato in euro 43.834,67 (allegato 1), di cui euro 26.084,67 di parte stabile ed euro 17.750,00 di parte variabile;

3) di dare atto che le rimanenti cifre, pari da euro 23.934,94 sono costituite, come meglio specificato nella colonna d) del prospetto allegato 2), dalle quote relative allo straordinario (nell'importo di euro 3.290,46), da quelle del salario aggiuntivo (nell'importo di euro 15.959,30) e da quelle delle indennità precedentemente finanziate da fondo e dal 2018 da bilancio pari ad euro 4.685,18, (incrementate del 25% come permesso dal comma 7 dell'art. 32 del CCRL 2016-2018 e come indicato con deliberazione giunta n. 96 del 15.10.2020), da ripartirsi secondo le modalità stabilite dalle norme contrattuali del Comparto Unico Regionale del Friuli Venezia Giulia;

4) di assumere/confermare gli impegni delle seguenti cifre a bilancio: a) euro 20.519,72 per le attuali progressioni orizzontali al cap. 285/1 (I 330), oltre agli oneri riflessi per euro 5.600,00 (cap. 285/02 I 338 e 352) e all'IRAP per euro 1.745,00 (cap. 285/3 I 369; b) euro 17.750,00 per la produttività collettiva del personale dipendente al cap. 285/01 (I 969), oltre agli oneri riflessi per euro 4.225,00 (cap. 285/02 I 970) e all'IRAP per euro 1.509,00 (cap. 285/3 I 971); c) euro 3.290,46 per lo straordinario del personale dipendente

- al cap. 286/01 (I 972), oltre agli oneri riflessi per euro 785,00 (cap. 286/02 I 973) e all'IRAP per euro 280,00 (cap. 286/3 I 974); d) euro 15.959,30 per il salario aggiuntivo, ex indennità di comparto (già impegnato nei capitoli di bilancio che finanziano lo stipendio base per ciascun settore, oltre agli oneri previdenziali e all'IRAP); e) euro 3.486,20 per le altre indennità richiamate al comma 6 dell'art. 32 e già assegnate al personale dipendente con la contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'anno 2019 (euro 322,80 per indennità specifica cat. B cap. 287/01 I 310; euro 803,40 per indennità condizioni lavoro/maneggio valori cap. 287/01 I 311; euro 1.560,00 per indennità condizioni lavoro/rischio cap. 287/01 I 312; euro 200,00 per indennità di reperibilità personale dipendente cap. 287/01 I 902; euro 600,00 per indennità specifiche responsabilità, ex art. 21, comma 2 del CCRL 01.08.2002 e art. 30 CCRL 26.11.2004) al cap. 287/01 I 964, oltre agli oneri accessori (per euro 830,00 al cap. 287/02) e all'IRAP (per euro 297 al cap. 287/03);
- 5) di dare atto che saranno soggette a contrattazione collettiva decentrata integrativa, come indicato in deliberazione G.C. n. 96 del 15.10.2020, le cifre riguardanti: a) euro 5.500,00 per progressioni orizzontali (tenuto successivamente conto che le eventuali somme che residuano, tra cui già ora euro 64,95, in quanto non destinate a nuove progressioni economiche, andranno ad incrementare l'ammontare delle risorse variabili per l'anno 2020); b) le somme non utilizzate relative alle altre indennità richiamate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2016-2018, pari ad euro 261,94, a cui si aggiunge l'incremento del 25% di cui all'art. 32, comma 7 del CCRL 15.10.2018, pari ad euro 937,04;
- 6) di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto regionale, alla RSU e alla delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti di competenza.
- 7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
- 8) Di stabilire, ai sensi dell'art. 183 comma 9-bis del D. lgs. 267/2000, che l'obbligazione giuridica assunta con il presente atto ha natura di:
(x) spesa ricorrente b. () spesa non ricorrente
- 9) di stabilire, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, che le obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto vengono a scadenza nell'esercizio: 2020
- 10) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

Il Responsabile
Dott. Marco Varutti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VARUTTI MARCO

CODICE FISCALE: VRTMRC69T30L483K

DATA FIRMA: 19/10/2020 14:49:56

IMPRONTA: 8CF395B45198BA05C99D26C3115C0C3FC35E08B9D78DE1EB4F044AA1303614F5
C35E08B9D78DE1EB4F044AA1303614F5264634C66733E638E0489CFBBB17F460
264634C66733E638E0489CFBBB17F460805412A752DD36DE237652A66F585DCE
805412A752DD36DE237652A66F585DCE4415568DC4A748D2CD4F4880BA380996

ENTE : Comune di Pradamano

Anno: 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO
Art. 32 CCRLRISORSE STABILI (che finanzieranno le progressioni economiche all'interno delle categorie
e residualmente la parte variabile)

Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio

Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
	0	A	917,00	0,00
	6	B	1.016,00	6.096,00
	5	C	1.177,00	5.885,00
	4	D	2.271,00	9.084,00
	0	PLS	1.012,00	0,00
	2	PLA	1.124,00	2.248,00
	1	PLB	1.944,00	1.944,00
	0	PLC	2.235,00	0,00
	0	FA	1.092,00	0,00
	0	FB	1.177,00	0,00
	0	FC	2.271,00	0,00
	18			25.257,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3

d) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

				0,00
				0,00
				0,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigore del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 al corrispondente ulteriore numero di unità

Data	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
		A	917,00	0,00
		B	1.016,00	0,00
	1	C	1.177,00	1.177,00
		D	2.271,00	0,00
		PLS	1.012,00	0,00
		PLA	1.124,00	0,00
		PLB	1.944,00	0,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	1			1.177,00

Trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili determinate ai sensi del comma 1 in relazione alle unità di personale trasferito.

Data del trasferimento	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
01.01.2017		A	917,00	0,00
		B	1.016,00	0,00
		C	1.177,00	0,00
	0,00	D	2.271,00	0,00
		PLS	1.012,00	0,00
	-0,17	PLA	1.124,00	-187,33
	-0,08	PLB	1.944,00	-162,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	-0,25			-349,33

TOTALE RISORSE STABILI						26.084,67	
RISORSE VARIABILI (che finanzieranno la produttività del personale)							
Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio							
	Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI			
		0	A	1.000,00	0,00		
		6	B	1.000,00	6.000,00		
		5	C	1.000,00	5.000,00		
		4	D	1.000,00	4.000,00		
		0	PLS	1.000,00	0,00		
		2	PLA	1.000,00	2.000,00		
		1	PLB	1.000,00	1.000,00		
		0	PLC	1.000,00	0,00		
		0	FA	1.000,00	0,00		
		0	FB	1.000,00	0,00		
		0	FC	1.000,00	0,00		
		18				18.000,00	
		-					
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3							
	a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni					0,00	
						0,00	
							0,00
	b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza						0,00
	c) limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi						
		N. Unità a tempo DETERMINATO (+ 6 mesi)	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI			
			A	1.000,00	0,00		
			B	1.000,00	0,00		
			C	1.000,00	0,00		
			D	1.000,00	0,00		
			PLS	1.000,00	0,00		
			PLA	1.000,00	0,00		
			PLB	1.000,00	0,00		
			PLC	1.000,00	0,00		
			FA	1.000,00	0,00		
			FB	1.000,00	0,00		
			FC	1.000,00	0,00		
						0,00	
Trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10							
	Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili determinate ai sensi del comma 1 in relazione alle unità di personale trasferito.						
	Data del trasferimento	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI			
	01.01.2017	0,00	A	1.000,00	0,00		
		0,00	B	1.000,00	0,00		
		0,00	C	1.000,00	0,00		
		0,00	D	1.000,00	0,00		
		0,00	PLS	1.000,00	0,00		
		-0,17	PLA	1.000,00	-166,67		
		-0,08	PLB	1.000,00	-83,33		
		0,00	PLC	1.000,00	0,00		
		0,00	FA	1.000,00	0,00		
		0,00	FB	1.000,00	0,00		
		0,00	FC	1.000,00	0,00		
		-0,250				-250,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI						17.750,00	

TOTALE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA												43.834,67	
Riassumendo:													
Costituzione										Utilizzo			
RISORSE STABILI					DESTINAZIONI STABILI								
Personale in servizio		25.257,00		26.084,67		Progressioni economiche x13		20.519,72		26.084,67			
Incrementi lett. D)		0,00				Utilizzi di cui alla lett. A)		0,00					
Incrementi comma 8		1.177,00				spazio per ulteriori progressioni economiche		5.564,95					
Trasferimenti comma 9 /10		-349,33					0,00					
							0,00					
RISORSE VARIABILI					DESTINAZIONI VARIABILI								
Personale in servizio		18.000,00		17.750,00						17.750,00			
Incrementi lett. A)		0,00				Utilizzi di cui alla lett. A)		0					
Incrementi lett. B)		0,00				Performance		17.750,00					
Incrementi lett. C)		0,00					0					
Trasferimenti comma 9 e 10		-250,00					0					
43.834,67										43.834,67			

													allegato 2				
ENTE :		Comune di Pradamano															
Anno:		2020															
VERIFICA LIMITI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 23 C. 2 D.Lgs. 75/2017 art. 32 CCRL - (il fondo nel 2020 non sconta il limite del corrispondente importo del 2016 (art. 10, comma 17 L.R. n. 23/2019))																	
ANNO 2016																	
												colonna a)		colonna b)		colonna c)	
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, comprensivo di straordinario														quote da decurtare relative a personale trasferito in UTI		fondo 2016 senza quote personale trasferito UTI	
Risorse stabili												35.766,68		287,27		35.479,41	
Risorse variabili												8.346,09		91,24		8.254,85	
Straordinario												3.332,11		41,65		3.290,46	
<u>Voci escluse dal limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017</u>																	
Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25)												0,00		0,00		0,00	
Straordinari Elettorali												0,00		0,00		0,00	
Compensi ISTAT												0,00		0,00		0,00	
Altro: Specificare												0,00		0,00		0,00	
Altro: Specificare												0,00		0,00		0,00	
Altro: Specificare												0,00		0,00		0,00	
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (Quota precedentemente finanziata a Bilancio)												2.127,51		29,80		2.097,71	
Progressione Economica (Quota precedentemente finanziata a Bilancio)												1.417,78		16,85		1.400,93	
Totale												50.990,17		466,81		50.523,36	
Anno 2020 non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016 (art. 10, comma 17 L.R. n. 23/2019)																	
												colonna d)					
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività art. 32 CCRL 2018												43.834,67					
Straordinario												3.290,46					
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto												15.959,30					
Indennità precedentemente finanziate da fondo e dal 2018 da bilancio												4.685,18					
<u>Voci escluse dal limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017</u>																	
Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25)												0,00					
Straordinari Elettorali												0,00					
Compensi ISTAT												0,00					
Altro: Specificare												0,00					
Altro: Specificare												0,00					
Altro: Specificare												0,00					
Totale												67.769,60					

STUDIO PROFESSIONALE
FERUGLIO - CUTTINI
RAG. PAOLO CUTTINI
COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE
33100 UDINE, VIA VITTORIO VENETO N. 65
COD. FISC. CTT PLA 54L09L483E - P. IVA 01261430308

TELEFONO 0432 504723
TEL. E FAX 0432 504390
E-MAIL info@studiocuttini.com

Spettabile
COMUNE DI PRADAMANO
Piazza Chiesa n. 3
33040 PRADAMANO (UD)

Udine, 28 ottobre 2020



OGGETTO:

Parere per costituzione del Fondo Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del
Personale anno 2020

Il sottoscritto Cuttini rag. Paolo, nella sua qualità di Revisore dei Conti di codesto
Comune, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 23 maggio 2019,

TENUTO CONTO CHE:

- a) il giorno 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo di comparto del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale a partire dall'anno 2018 nonché la nuova disciplina delle indennità, del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;
- b) la costituzione del fondo delle risorse decentrate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è disciplinato dall'art. 32 del CCRL e prevede l'attribuzione, per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data 31/12/2016, di una quota di risorse stabili e una quota di risorse variabili che variano a seconda della categoria;
- c) a decorrere dal 01 gennaio 2018, la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata è avviata rispettando il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- d) l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 dispone che: "nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001 n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n.208 è abrogato";

e) l'art. 32, comma 1, del CCRL 2016-2018 del personale non dirigente stabilisce che il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs.75/2017, viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti, della legge regionale 37/2017 che afferma: "in relazione al processo di riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province attuato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e alla luce dei risparmi strutturali, complessivamente conseguiti, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale a seguito di detto processo, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, può essere incrementato, in via sperimentale per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020 e al fine di dare concreta attuazione al processo medesimo, di un importo complessivo, per ciascuna annualità, nel limite massimo del 50 per cento dei risparmi strutturali medesimi. Il presente comma è attuato, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18";

f) l'art. 11, comma 8 della L.R. 28/18 dispone che "In via di interpretazione autentica dell' articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ...";

g) le note della Direzione Centrale Funzione Pubblica e semplificazione della Regione Autonoma FVG aventi prot. n. 8933/2018, 9798/2018 e 10383/2018, le quali forniscono a tutti gli enti del Comparto Unico regionale i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata del personale del Comparto: a) relativamente alle indennità di cui all'art. 32, comma 7: il limite del CCRL 2018 è inderogabile ed è individuato nell'importo stanziato nell'anno 2016, eventualmente aumentato nella misura massima del 25% secondo le indicazioni rese dalla Corte dei Conti e contenute nella deliberazione n. 47/2018 di certificazione positiva con raccomandazioni dell'ipotesi di accordo triennio 2016-2018; b) il fondo per l'anno 2018 (ma anche per gli anni seguenti) deve essere costituito secondo le regole dell'art. 32 CCRL 2018 ma rispettando, a livello di singolo Ente, il limite di importo determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (e così è stato costituito il fondo negli anni 2018 e 2019 nel Comune di Pradamano);

h) l'art. 10, comma 17 della L.R. n. 23 del 27 dicembre 2019 prevede che "al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto **non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016**";

i) con nota della Direzione centrale autonomie locali n. 7235/P del 12 febbraio 2020, è stato precisato che la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione citata al punto precedente è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, rammentando il limite di spese di cui all'art. 22 della L.R. 18/2015.

VISTA

l) la deliberazione giuntale n. 96 del 15.10.2020 avente ad oggetto "fondo per la contrattazione integrativa del personale del Comune di Pradamano anno 2020 - art. 32, comma 7 del CCRL 15.10.2018 - nomina e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo delle risorse anno 2020", in cui si è proceduto all'incremento dell'importo destinato alle indennità richiamate al comma 7 dell'art. 32 del CCRL 2016-2018 nella percentuale del 25% (incremento di euro 937,04) e la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 85 del 19.10.2020 avente ad oggetto la "Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale del Comune di Pradamano anno 2020";

STABILITO che:

m) con la citata determinazione è stato costituito il fondo delle risorse decentrate - anno 2020 per un totale di euro 67.769,61, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, così suddiviso:

1) risorse STABILI

Le risorse stabili che alimentano il fondo per l'anno 2020 ammontano ad euro 26.084,67.

2) risorse VARIABILI

Le risorse variabili che alimentano il fondo per l'anno 2020 ammontano ad euro 17.750,00;

3) le ulteriori risorse, pari ad euro 23.934,94 sono costituite dalle quote relative allo straordinario (nell'importo di euro 3.290,46), da quelle del salario aggiuntivo (nell'importo di euro 15.959,30) e da quelle delle indennità precedentemente finanziate da fondo e dal 2018 da bilancio pari ad euro 4.685,18, (incrementate del 25% come permesso dal comma 7 dell'art. 32 del CCRL 2016-2018 e come indicato con deliberazione giuntale n. 96 del 15.10.2020), da ripartirsi secondo le modalità stabilite dalle norme contrattuali del Comparto Unico Regionale del Friuli Venezia Giulia;

Come si evince dalla determinazione di costituzione del fondo, condotto il raffronto tra il salario accessorio 2020 con quello del 2016, non è stata applicata alcuna decurtazione di contenimento del primo per condurlo nei limiti del secondo, in base a quanto previsto dalla citata disposizione dell'art. 10, comma 17 della L.R. n. 23 del 27 dicembre 2019.

Considerato che:

- a) l'art. 40 bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti;
- b) l'art. 32 del CCRL 2016-2018 prevede che l'Organo di Revisione debba provvedere alla certificazione della costituzione del Fondo stesso, limitatamente ai punti richiamati dal predetto riferimento contrattuale;

Dato atto che la deliberazione giunta n. 96 del 15.10.2020 evidenzia che l'incremento del 25% delle indennità è rispettoso dei vincoli imposti dalla normativa di finanza pubblica sopracitata (risulta rispettato il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013);

VISTI i pareri del Responsabile dell'Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

IL REVISORE

in relazione alle proprie competenze, ritiene di esprimere un parere favorevole in merito alla costituzione del fondo per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del Personale del Comparto ai sensi dell'art. 32 del CCRL del 15.10.2018, per l'anno 2020, così come indicato nella determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 85 del 19.10.2020.

Il Revisore



Rag. Paolo Cuttini